

Misure Cautelari e/o accessorie disposte dal Giudice Penale

a) Interdizione dall'esercizio dell'attività

b) Sospensione autorizzazioni, licenze o concessioni;

c) Revoca autorizzazioni, licenze o concessioni;

d) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;

e) Esclusione o revoca da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;

f) Divieto di pubblicizzare beni o servizi;

g) Commissariamento Giudiziale;

h) Sequestro preventivo e conservativo su beni mobili ed immobili;

i) Confisca del profitto del reato;

j) Pubblicazione della sentenza di condanna su quotidiani;

Riparazione delle conseguenze del reato

Art. 17

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, **le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:**

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante **l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei** a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Delle misure cautelari

Art. 49

1. **Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17.** In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle

condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.

2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.

3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.

4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

Commento.

La richiesta della misure cautelari da parte del PM è avanzata già durante la fase delle indagini preliminari ed è accordata dal Giudice principalmente sulla base del fatto che è assente un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto (**art. 17**).

Una volta disposte una o più misure cautelari e quindi con l'azienda potenzialmente ferma o ad attività ridotta, questa può chiedere la revoca delle stesse misure solo se dimostra di aver adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo come previsto dall'art. 17 (**art. 49**).

Adottare un Modello 231 dopo la disposizione delle misure cautelari significa passare questo al vaglio dei consulenti della Procura della Repubblica, quindi a controlli molto rigidi e difficilmente sindacabili nel merito nonché con costi notevolmente maggiori rispetto all'adozione del Modello precedentemente alla notizia di reato.

Ottobre, 2009

Avv. Maurizio Levante